

STATUTO ASSOCIAZIONE PESCHIERA BENE COMUNE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione culturale apartitica denominata PESCHIERA BENE COMUNE, associazione di fatto, libera, non riconosciuta regolata dagli art. 36 e seguenti del codice civile e dal presente statuto. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 2 – SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro ed ha le seguenti finalità:

Promuovere la pratica di un impegno civile che affronti e valorizzi la creazione di un dibattito di interesse locale e nazionale.

Favorire la partecipazione popolare alla gestione economica, politica, amministrativa e culturale delle istituzioni, con particolare attenzione al livello locale.

Promuovere i valori della libertà, della democrazia, dell'antifascismo, della difesa della costituzione, della pace e della non violenza, il rispetto della legalità e della trasparenza amministrativa e dell'ambiente.

Tutelare e promuovere la difesa dei beni comuni intesi nel senso più ampio possibile, la tutela dell'ambiente e del territorio, con particolare attenzione al livello locale, la tutela dell'ecologia, del lavoro, della salute, della cultura.

Per raggiungere tali scopi e le finalità esposte, l'associazione può, per la sola identificazione esemplificativa:

Organizzare attività culturali, quali, ad esempio, incontri anche con la cittadinanza locale, confronti, dibattiti, presentazioni, occasioni ludiche, feste ed ogni altra azione volta alla diffusione della cultura, anche di genere.

Organizzare e realizzare attività editoriali, quali, ad esempio, pubblicazioni periodiche, volantini, manifesti.

Promuovere ogni altra attività sociale, finalizzata al raggiungimento degli scopi associativi.

Promuovere ed attuare una efficace e produttiva interazione con altre associazioni che perseguano scopi identici o simili, con particolare riguardo alle associazioni presenti sul territorio di Peschiera Borromeo.

Reperire fondi tramite autofinanziamento dei soci, raccolta di contributi, l'organizzazione di eventi atti allo scopo;

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da:

Quote associative

Donazioni, lasciti e rimborsi

Proventi da attività di carattere promozionale

I contributi degli aderenti avranno cadenza annuale e gli importi saranno stabiliti dall'assemblea

Donazioni, lasciti, rimborsi ed elargizioni verranno approvate dall'assemblea in linea con i principi statutari

E' fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione o fondi durante la vita dell'associazione.

ARTICOLO 4 – ANNO SOCIALE

L'anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. (Il tesoriere) redige un rendiconto che verrà inviato ai soci trenta giorni prima dell'assemblea che lo dovrà approvare a maggioranza semplice degli intervenuti.

ARTICOLO 5 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti i cittadini, interessati alla realizzazione degli scopi e delle finalità esposti, e che ne condividano lo spirito e gli ideali;

5.1.L'adesione all'associazione è volontaria e avviene tramite domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e comporta il versamento di un contributo associativo annuale; tale contributo non è trasferibile né restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di socio.

Al Consiglio Direttivo spetta la decisione insindacabile di ammettere alla qualità di socio soggetti, che ne facciano richiesta, non residenti nel territorio di Peschiera Borromeo, purché condividano gli ideali e gli scopi sociali e manifestino l'interesse ad impegnarsi attivamente per la realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'accettazione della domanda è da ritenersi automaticamente accolta, salvo esplicito rifiuto comunicato entro 40 giorni dalla presentazione;

DIRITTI DEI SOCI:

5.2. Tutti i soci hanno il diritto di :

- . partecipare all'assemblea;
- . diritto al voto;
- . accedere alle cariche associative;
- . usufruire di tutti i servizi offerti dall'organizzazione;
- . prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione;

DOVERI DEI SOCI:

5.3.1. Tutti i soci sono tenuti a osservare il presente statuto, osservare i regolamenti interni ed ogni ulteriore delibera legalmente adottata dagli organi associativi;

5.3.2. sono tenuti a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità e degli scopi;

5.3.3. sono tenuti a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

5.3.4. versare la quota associativa così come determinata dall'assemblea

CATEGORIE DI SOCI:

5.4.1. Nel rispetto dei principi di democraticità ed uguaglianza che disciplinano i rapporti associativi, sono previste le seguenti categorie di soci:

a - Soci fondatori, ovvero coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

b - Soci ordinari, ovvero coloro che ne fanno richiesta tramite la domanda di adesione accolta dal Consiglio Direttivo e versamento quota annuale;

CESSAZIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI:

5.5.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare la cessazione e l'esclusione dei soci avviene per i seguenti motivi:

5.5.1.1. dimissioni volontarie inviate in forma scritta al consiglio direttivo;

5.5.1.2. mancato versamento della quota associativa annuale;

5.5.1.3. gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile;

5.5.1.4. condotta contrastante al raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'organizzazione;

5.5.1.5. inosservanza degli obblighi statutari;

Le dimissioni o il recesso del socio non comportano alcun onere accessorio e la quota associativa annuale non può essere restituita.

L'ammissione e l'esclusione dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' ammesso ricorso avverso la decisione del consiglio direttivo, all'Assemblea degli associati che dovrà decidere sull'argomento nella prima riunione utile convocata. La decisione è inappellabile.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci
- Il consiglio direttivo
- Il presidente ed il (vice presidente)
- Il segretario economo
- Il collegio dei revisori dei conti

ARTICOLO 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'organizzazione; è presieduta da un Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente.

7.1. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per la presentazione dei programmi, l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (*vedi art. 20 c.c.*).

L'assemblea viene convocata tramite:

inserimento nel sito internet dell'organizzazione;

comunicazione a mezzo posta elettronica

L'assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda costituzione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

E' ammessa la presenza per delega ma è vietato il cumulo delle deleghe in misura superiore a due.

7.2 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'organizzazione e, in particolare,:

Elegge i componenti del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori;

.Approva i bilanci consuntivi e preventivi;

.Delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni

.Approva il programma delle attività annuali proposte dal Consiglio Direttivo;

.Determina la quota del contributo associativo a carico dei soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto patrimoniale;

.Delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale che il consiglio direttivo ritiene utile sottoporle;

L'assemblea straordinaria delibera:

.Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

.Scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio.

Ogni assemblea prevede la redazione di un verbale che deve essere trascritto nel Libro verbali Assemblee dell'Organizzazione.

7.3. DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; in caso di parità di voti l'assemblea dovrà essere chiamata a votare una seconda volta

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi; le delibere relative allo scioglimento dell'associazione o alla devoluzione del suo patrimonio dovranno ricevere il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente o in caso di argomenti di particolare importanza la votazione potrà essere effettuata a scrutinio segreto.

Le delibere vanno inserite in un apposito registro dei verbali che sarà a disposizione dei soci per la visione; i soci potranno estrarne copia a loro spese

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da 7 componenti fino ad un massimo di 11 componenti.

La carica del consiglio direttivo è fissata in anni uno ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice presidente nel corso della sua prima riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.1. INCARICHI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compete al Consiglio Direttivo:

8.1.1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

8.1.2. fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;

8.1.3. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato

8.1.4. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

8.1.5. eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti); nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;

8.1.6 accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

8.1.7 deliberare in merito all'esclusione di soci;

8.1.8 istituire gruppi o sezioni di lavoro;

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE e il VICE PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'associazione, la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica 1 anni, è rieleggibile (e può svolgere non più di tre mandati consecutivi.)

In caso di dimissioni o impedimento grave, il Consiglio direttivo provvederà alla nomina del sostituto del presidente.

Il Vice-presidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti o per quanto riguarda i rapporti con le banche possono essere attribuiti dal Presidente eventualmente a Consiglieri o soci dell'Associazione.

ARTICOLO 10 -SEGRETARIO ECONOMO

Il segretario generale dell'associazione è nominato dall'assemblea dei soci tra i soci e dura in carica un anno.

Dirige gli uffici dell'associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve le direttive per lo svolgimento dei propri compiti.

Al Segretario è demandato il compito di tesoreria nonché la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo.

ARTICOLO 11- COLLEGIO DEI REVISORI

Se richiesto dalla legge o su decisione dell'Assemblea può essere nominato un revisore o un Collegio dei Revisori (in numero di 3 membri eletti dall'assemblea) che dovrà controllare la gestione dell'associazione; i revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa o l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione contabile.

ARTICOLO 12- FINANZE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dai soci all'atto di ammissione all'associazione nella misura pari a €; da versamenti volontari degli associati, lasciti o donazioni; da contributi di Associazioni, federazioni, comitati; da pubbliche amministrazioni; dal ricavato dei vari eventi eseguiti durante l'anno scolastico o da proventi di altre iniziative sviluppatesi durante l'anno e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

L'esercizio sociale inizia il 01/01 e termina il 31/12. Il bilancio sociale dovrà essere redatto in forma analitica e contenere tutte le voci di entrata ed uscita relative all'esercizio sociale.

ARTICOLO 13 – CLASUOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in merito all'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa ad giudizio di un collegio di tre arbitri che giudicheranno secondo equità e senza formalità di rito dando luogo ad un arbitrato irrituale. Ciascuna parte nominerà un arbitro, mentre il terzo sarà nominato dai primi due di comune accordo; in mancanza di accordo alla nomina provvederà il presidente del Tribunale competente in forza della sede dell'associazione.

ARTICOLO 15 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari delle Associazioni o federazioni alle quali la presente associazione deciderà di aderire.